Art. XX "**Contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nella regione Emilia-Romagna"**

1. Al fine di sostenere le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nella regione Emilia-Romagna, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e dal made in Italy con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato alla concessione di un **contributo all'acquisto di veicoli** non inquinanti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nella misura di **euro 5.000**, alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2024, e immatricolano in Italia un veicolo di **categoria M1 o N1** omologato in una classe non inferiore ad Euro 6, se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria **distrutto o gravemente danneggiato in seguito agli eventi alluvionali**.

3. Il contributo di cui al presente articolo **è cumulabile con altri incentivi, contributi o indennità, anche di natura assicurativa**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

4. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1033 a 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi…

Relazione illustrativa

L'articolo prevede, al comma 1, l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e dal made in Italy, con una dotazione di XX milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la concessione di un contributo all'acquisto di veicoli non inquinanti al fine di sostenere le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nella regione Emilia-Romagna.

In particolare, ai sensi del comma 2, il predetto contributo è riconosciuto, nella misura di euro 5.000, alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria – a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2024 – e immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 o N1 omologato in una classe non inferiore ad Euro 6, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria distrutto o gravemente danneggiato in seguito agli eventi alluvionali.

Il comma 3 prevede che il contributo può essere cumulato con altri incentivi, contributi o indennità, anche di natura assicurativa, percepiti per le medesime finalità, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 dispone l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai commi da 1033 a 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "ecobonus veicoli"); per effto di tale richiamo, il contributo *de quo* è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante

compensazione con il prezzo di acquisto e recuperato dal venditore quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 5, infine, demanda la disciplina applicativa delle suddette disposizioni, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di attuazione del contributo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.